



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

Provvedimento del Conservatore
n. 21 in data 18/09/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI IMPRESE INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.P.R. 247/2004 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N. 15/2026

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 s.m.i. recante *"Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"* ed in particolare l'art. 8 *"Registro delle imprese"*;

visto il D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 s.m.i., recante *"Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 in materia di istituzione del registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile"*;

vista la legge 24 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante *"Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi"*;

vista la legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 recante *"Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese"* e in particolare l'art. 2 comma 1 lettera a) dove è prevista, tra le cause di cancellazione dal Registro delle imprese individuali, *"il decesso dell'imprenditore"*;

richiamato il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legge 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, che attribuisce al Conservatore del Registro delle imprese la competenza per l'adozione, con propria determinazione, del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal predetto d.P.R. 247/2004;

vista la circolare n. 3585/C prot. N. 0005526 del 14.06.2005 del Ministero delle attività produttive recante *"Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione di imprese e società non più operative"* che precisa, al punto 3.1 con riferimento alla circostanza di cui al comma 1 dell'art. 2 del d.P.R. sopra citato, che *"Tale circostanza deve essere sempre accertata mediante acquisizione, a qualunque titolo, di certificato o attestazione di morte. L'unico caso in cui non è necessario il possesso di prove documentali per poter avviare la procedura si ha quando, sulla base del principio affermato dall'art. 2, comma 2, la notizia provenga da un pubblico ufficio"*;

richiamato inoltre il provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese di Aosta n. 8 dell'11.04.2022 recante l'individuazione delle modalità operative per la cancellazione d'ufficio di Registro delle Imprese di imprese individuali e società di persone ai sensi del D.P.R. 247/2004;

richiamata integralmente la determinazione del conservatore n.15 del 31/07/2026 e il relativo elenco allegato con cui si è dato avvio al procedimento di cancellazione dal registro delle imprese di imprese individuali ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) d.P.R. 247/2004;

tenuto conto che la determinazione sopra richiamata è stata pubblicata all'albo camerale online per 45 giorni consecutivi e in modo permanente nella sezione "Cancellazione di imprese individuali e società di persone ex D.P.R. 247/2004", ed è stata notificata puntualmente alle imprese munite di domicilio digitale;

dato atto altresì che l'Ufficio, quale ulteriore forma di pubblicità del procedimento, ha provveduto all'apertura di un protocollo d'ufficio su ogni singola posizione per la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione, avvalendosi delle procedure massive adottate dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, con indicazione della causale del procedimento avviato;

verificato che è decorso il termine assegnato per la presentazione di eventuali osservazioni da parte delle imprese (45 giorni dalla data di pubblicazione nell'albo camerale e dalla notifica al domicilio digitale delle imprese individuali);

preso atto che non sono state presentate istanze volte ad ottenere l'interruzione della procedura fornendo elementi idonei al mantenimento dell'iscrizione, ivi compresa l'eventuale istanza ex articolo 9, comma 6 della l.r. 34/2001;

considerato che, in analogia al provvedimento di avvio del procedimento di cancellazione, il presente atto di conclusione del procedimento avviato può essere emanato in via cumulativa con riferimento alle imprese indicate nell'elenco (Allegato A), in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto;

ritenuto di poter procedere dunque alla cancellazione massiva ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) delle imprese indicate nell'elenco dell'Allegato A;

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 81 in data 30 settembre 2025 con la quale è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale relativo all'Area Anagrafica, studi e ambiente e le funzioni di Conservatore del Registro delle imprese di Aosta;

DISPONE

1. la cancellazione dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, delle imprese individuali elencate nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, considerato che per le stesse non risulta pervenuta richiesta di interruzione del procedimento;
2. in qualità di Dirigente responsabile dell'Albo Artigiani per le imprese anche annotate con la qualifica di imprese artigiane, la cancellazione delle stesse dalla sezione delle imprese artigiane e dai relativi elenchi previdenziali;
3. ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, la comunicazione del provvedimento conclusivo agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante la relativa pubblicazione all'Albo camerale online della Chambre e in modo permanente sul sito istituzionale – Sezione "Cancellazione di imprese individuali e società di persone ex D.P.R. 247/2004" (<https://www.ao.camcom.it/it/registro-imprese/procedimenti-d-ufficio>);

4. di procedere, qualora l'impresa sia dotata di un domicilio digitale valido e attivo, all'invio tramite PEC della comunicazione della cancellazione d'ufficio oggetto della presente determinazione;
5. di procedere all'iscrizione della cancellazione decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cancellazione sull'Albo online in assenza di ricorsi;
6. di trasmettere a mezzo PEC agli enti interessati (Inps, Inail e Agenzia delle Entrate) l'elenco allegato per quanto di rispettiva competenza, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate di comunicazione unica d'ufficio di cui al comma 8, art. 40 del DL 76/2020.

COMUNICA

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Aosta entro 15 giorni dalla comunicazione ai sensi del comma 7 dell'art. 40 del D.L. 11 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120.

All.

1

IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA

Dott.ssa Martina ZUNCHEDDU

IL CONSERVATORE

firmato digitalmente
Dott.ssa Katia BUTELLI